

D.g.r. 8 febbraio 2016 - n. X/4795
Ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia, n. 1407/2015, reinserendo nel piano cave della provincia di Milano l'area dell'ATEG7 sita in comune di Vanzago, da adibire a stoccaggio materiali senza incremento del volume estraibile e salvaguardando l'area inibita con ordinanza cautelare del tribunale di Rho

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava» e in particolare l'art. 9, che disciplina le modalità di modifica dei piani cave vigenti;

Visto il comma 2bis del citato art. 9 della l.r. 14/98, così come integrata dalla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, che prevede quanto segue: «Le modificazioni del piano delle cave, dovute in ottemperanza di sentenza, passata in giudicato, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale»;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. VIII/166 del 13 maggio 2006, con la quale è stato approvato il piano cave della provincia di Milano, relativo ai settori merceologici della sabbia, della ghiaia e dell'argilla;

Dato atto che con l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città metropolitana di Milano è subentrata alla provincia di Milano nell'esercizio delle sue funzioni;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3473/2012 del 13 giugno 2012, con la quale, a seguito del ricorso del Comune di Vanzago (MI), è stato annullato il piano cave della provincia di Milano, limitatamente all'inserimento nell'Ate g7 (la cui estensione era stata limitata al Comune di Pregnana Milanese nella proposta adottata dalla Provincia) di un'area in ampliamento nel comune di Vanzago;

Considerato che la citata sentenza n. 3473/2012 ha motivato l'annullamento del piano cave della provincia di Milano, limitatamente all'inserimento dell'area che interessa il Comune di Vanzago, in quanto la Regione, in sede di approvazione consiliare, ha ampliato l'area dell'Ate g7, originariamente prevista dalla provincia di Milano nel solo territorio del comune di Pregnana Milanese, inserendo la suddetta area senza rimettere gli atti alla provincia di Milano, ai fini del coinvolgimento del Comune interessato, ed esponendo il piano cave della provincia di Milano, in violazione del principio della partecipazione effettiva e di difesa procedimentale, a modifiche sostanziali intervenute nella fase dell'approvazione regionale;

Considerato altresì che con la sopra citata sentenza il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento del piano cave della provincia di Milano relativamente all'inserimento dell'area sita in comune di Vanzago nell'Ate g7, facendo salvo il riesercizio del potere amministrativo;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/992 del 29 novembre 2011 «Riesercizio del potere amministrativo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 3473/2012 - Ate g7 nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago (MI) previsto nel Piano cave della provincia di Milano», con la quale è stato confermato lo stralcio di tutta l'area sita in comune di Vanzago;

Visto il ricorso, numero registro generale 607/2014, proposto dalla Eredi di Bellasio Eugenio s.n.c., per l'annullamento della d.c.r. n. 343/2014, sul quale si è pronunciato il TAR Lombardia con sentenza n. 1407/2015;

Vista l'istanza della Eredi di Bellasio Eugenio s.n.c., prot. reg. n. 55167 del 2 novembre 2015, con la quale è stato richiesto alla Regione Lombardia di dare esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia n. 1407/2015, notificata a tutte le parti interessate in data 24 luglio 2015;

Considerato che nella sopra citata sentenza viene in parte dichiarata illegittima la d.g.r. 992/2011 perché non ha ponderato l'impossibilità della prosecuzione dell'attività, regolarmente autorizzata, causata dallo stralcio integrale di tutte le aree in comune di Vanzago, precludendo l'utilizzo di un'area da adibire a stoccaggio del materiale estratto;

Considerato altresì che il tribunale di Rho, con ordinanza del 23 novembre 2009, ha vietato ogni attività nel raggio di 150 metri dalla proprietà denominata «Cascina Agri»;

Constatato che la sentenza del TAR 1407/2015, non essendo stata impugnata dagli enti interessati trascorsi i termini di legge, risulta passata in giudicato e che quindi si può procedere a darne esecuzione;

Ritenuto di ottemperare a quanto disposto con la sopra citata sentenza del TAR Lombardia, n. 1407/2015, reinserendo nel Piano cave della provincia di Milano l'area dell'Ate g7 sita in comu-

ne di Vanzago, da adibire a stoccaggio del materiale lavorato senza incremento del volume estraibile e salvaguardando l'area oggetto di ordinanza cautelare del tribunale di Rho;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di ottemperare a quanto disposto con la sopra citata sentenza del TAR Lombardia, n. 1407/2015, reinserendo l'area sita in comune di Vanzago nell'Ate g7 del piano cave della provincia di Milano, da adibire esclusivamente a stoccaggio del materiale lavorato senza incremento del volume estraibile, come indicato nella planimetria allegata;

2. di stabilire che è esclusa dall'area di cui al punto 1, la parte interessata da ordinanza cautelare del tribunale di Monza, con la quale è stata vietata ogni attività nel raggio di 150 metri dalla proprietà denominata «Cascina Agri», come indicato nella planimetria allegata;

3. di trasmettere il presente atto alla Città metropolitana di Milano e ai comuni interessati;





4. di disporre che il presente atto, e relativo allegato parte integrante, venga pubblicato sul BURL della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

LEGENDA PLANIMETRIE ATE

Sabbia e ghiaia

	Limite ATE
	Confine tra cave
	Area estrattiva sopra falda
	Area estrattiva sotto falda
	Area di rispetto
	Area di recupero in corso o da attuare
	Area impianti e di stoccaggio
	Area ripristinata a piano campagna
	Attività estrattiva in corso sotto falda
	Attività estrattiva in corso sopra falda
	Attività estrattiva cessata sotto falda
	Attività estrattiva cessata sopra falda
	ferrovia

AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO	ATEg7			Bacino 2		
CAVE INTERESSATE	Cava C.na Madonnina – PG1					
COMUNI INTERESSATI	Pregnana Milanese					
LOCALIZZAZIONE	C.na Madonnina					
CTR 1:10.000 - SEZIONI	A6e2					
CAPISALDI DI RIFERIMENTO	N° 01	N 5039572,24 m	E 1499012,80 m	m s.l.m. 154,33		
	N° 02	N 5039264,76 m	E 1499075,14 m	m s.l.m. 150,77		
SUPERFICIE DELL' AMBITO	19,70 ha	GIÀ COLTIVATA	a secco	-		
			in falda	10,15 ha		
VINCOLI PRESENTI	Parco regionale					
CARATTERISTICHE DELLA FALDA	Quota media della falda (m s.l.m.) riferita al 27.9.01	0151790041: 146.5 - (7.75) 0151790042: 145.7 - (5.65)			media : 145.78	
		cod. pozzo	sogg.	quota	periodo osserv.	
	Soggiacenza massima registrata	0151790041	12.30	141.94	1998-2001	
		0151790042	9.35	141.36	1998-2001	
	Soggiacenza minima registrata	0151790041	5.90	148.35	1998-2001	
		0151790042	4.70	146.02	1998-2001	
Direzione di flusso prevalente	NNO-SSE					
Gradiente idraulico locale (‰)	2-3‰					
PREVISIONE DI PIANO						
SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA	154.500 m ²					
VOLUME DI PIANO	1.070.000 m ³					
PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO	30 m	a secco	3 m			
		in falda	30 m			
PRODUZIONE MEDIA ANNUA	107.000 m ³ /anno					
MODALITÀ DI COLTIVAZIONE	a = coltivazione a secco, profondità 3 m b = coltivazione in falda, profondità 30 m d = approfondimento di 8 m in falda					
DESTINAZIONE FINALE PROGRAMMATA	Uso fruitivo di interesse locale - secondo progetto art.11, L.R. 14/98, con riferimento al P.P.A. approvato dal Comune di Pregnana Milanese					
VOLUME DI RISERVA	Attribuzione di un volume pari al 10% del volume di Piano da utilizzare alla scadenza del Piano Cave, in caso di esaurimento dei volumi assegnati					

Modifiche della Giunta Regionale in ottemperanza alla Sentenza del TAR Lombardia n. 1407/2015 :

Inserimento delle aree di stoccaggio e di rispetto ricadenti in comune di Vanzago come da planimetria allegata

